

DECRETO MINISTERIALE

20 giugno 2002

Recepimento della direttiva 2001/63/CE della Commissione del 17 agosto 2001 che adegua al progresso tecnico la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali

(G.U. n. 154 del 3 luglio 2002)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visti i commi 5 e 7 dell'art. 106 ed il comma 1 dell'art. 114 del nuovo codice della strada che stabiliscono la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e del Ministro dell'agricoltura e foreste, ora del Ministro delle politiche agricole e forestali, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali delle macchine agricole e delle macchine operatrici ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 20 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2000, di attuazione della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 1° giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2001, di recepimento della rettifica alla

direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali;

Vista la direttiva 2001/63/CE della Commissione del 17 agosto 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 227 del 23 agosto 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali;

ADOPTA
il seguente decreto:

Art. 1

1. Gli allegati III e IV al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 20 dicembre 1999 sono modificati conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 2002.

2. Le disposizioni del presente decreto lasciano impregiudicate le omologazioni rilasciate fino al 30 giugno 2002 ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 20 dicembre 1999, di attuazione della direttiva 97/68/CE, e non precludono l'estensione delle medesime omologazioni in conformità del decreto ministeriale stesso a norma del quale sono state rilasciate inizialmente.

Art. 3

1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO

MODIFICHE AGLI ALLEGATI III E IV DEL DECRETO DEL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DEL 20 DICEMBRE 1999, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 97/68/CE

1. L'allegato III è modificato come segue:

1) al paragrafo 2.2.2, la formula viene sostituita dalla seguente:

$$0,96 < f_a \leq 1,06$$

2) all'appendice 2, paragrafo 1.2.1, terzo trattino, "CO" viene sostituito da "CO₂";

3) all'appendice 2, il paragrafo 1.9.2.2 viene sostituito dal seguente testo:

1.9.2.2. Controllo dell'attenuazione causata dall'acqua. Questo controllo si applica solo alle misure della concentrazione nei gas umidi. Il calcolo dell'attenuazione provocata dall'acqua deve considerare la diluizione dei gas di calibrazione per l'NO con vapore acqueo e scalare la concentrazione di vapore acqueo nella miscela in proporzione a quella prevista durante l'esecuzione delle prove. Far passare un gas di calibrazione per l'NO avente una concentrazione dall'80 al 100% del fondo scala del normale intervallo operativo attraverso l'analizzatore (H) CLD e registrare come D il valore di NO. Fare gorgogliare poi il gas di calibrazione per l'NO attraverso acqua a temperatura ambiente e farlo passare attraverso l'analizzatore (H) CLD registrando come C il valore di NO.

La temperatura dell'acqua deve essere determinata e registrata come F. Determinare e registrare come G la pressione di vapore di saturazione della miscela che corrisponde alla temperatura (F) dell'acqua nel gorgogliatore. Calcolare la concentrazione di vapore acqueo (in %) della miscela come segue:

$$H = 100 \times \left(\frac{G}{P_B} \right)$$

e registrarla come H. Calcolare la concentrazione attesa del gas di calibrazione per l'NO diluito (in vapore acqueo) come segue:

$$De = D \times \left(1 - \frac{H}{100} \right)$$

e registrarla come De. Per lo scarico di motori diesel, stimare la concentrazione massima del vapore acqueo nello scarico (in %) attesa durante le prove, assumendo un rapporto degli atomi H/C del combustibile 1,8 a 1, dalla concentrazione massima di CO₂ nei gas di scarico, o dalla concentrazione del gas di calibrazione per la CO₂ non diluito (A, misurata al punto 1.9.2.1) come segue:

$$Hm = 0,9 \times A$$

e registrarla come Hm.

L'attenuazione provocata dall'acqua deve essere calcolata come segue:

$$\% \text{ attenuazione H}_2\text{O} = 100 \times \left(\frac{De - C}{De} \times \frac{Hm}{H} \right)$$

e non deve essere superiore al 3% del fondo scala.

De: concentrazione attesa NO diluito (ppm)

C: concentrazione NO diluito (ppm)

Hm: concentrazione massima vapore acqueo (%)

H: concentrazione effettiva vapore acqueo (%)

NB: per questa prova è importante che il gas di calibrazione per l'NO contenga una concentrazione minima di NO₂, perché nei calcoli dell'attenuazione non si è tenuto conto dell'assorbimento di NO₂ in acqua."

4) Nell'appendice 3, paragrafo 1.4.4, viene eliminata la seconda formula relativa alla correzione di fondo della portata massica del particolato a filtro singolo e la prima formula viene modificata come segue:

$$Pt_{mas} = \left[\frac{M_f}{M_{SAM}} - \left(\frac{M_{gt}}{M_{DIL}} \times \left(\sum_{i=1}^{i=n} \left(1 - \frac{1}{DF_i} \right) \times WF_i \right) \right) \right] \times \frac{G_{EDEW}}{1000}$$

2. L'allegato IV viene modificato come segue:

1) La tabella, seconda colonna, riga 17, voce "Indice di neutralizzazione (acido forte)", viene sostituita da: "Massimo 0,20 mg KOH/g"

2) La nota 9, seconda frase, viene modificata come segue:

Per l'omologazione iniziale di un motore senza dispositivo di post trattamento dei gas di scarico, su istanza del richiedente è ammesso un livello nominale del tenore di zolfo pari a 0,05% della massa (minimo 0,03% massa). In tal caso il livello misurato del particolato deve essere corretto adattandolo al valore medio nominale specifico del tenore di zolfo del carburante (0,15% massa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

20 giugno 2002

Modifica dell'allegato I del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, concernente disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione

(G.U. n. 189 del 13 agosto 2002)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sentito il Ministro delle attività produttive;

Visto il proprio decreto in data 8 marzo 2002, recante "Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione";

Considerato che, per mera inesattezza, alla tabella contenuta nel punto 4 dell'allegato I del suddetto decreto non è stata inserita la nota numero 5), concernente gli impianti a cui si applicano alcune specifiche relative al carbone da vapore e che tale omissione può determinare una restrizione ingiustificata della possibilità di approvvigionamento di tale combustibile;

Sentito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, unificata con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 9 del decreto legi-

slativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 4 aprile 2002;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute;

DECRETA:

Art. 1

1. All'allegato I del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, la tabella contenuta nel punto 4 è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO

TABELLA

Caratteristiche e metodi di prova per i combustibili solidi [articolo 3, comma 1, lettere o), p) e q), comma 2, lettere c) ed e), comma 5 lettera d) articolo 4, comma 3 e articolo 6, comma 1, lettere l), o), p) e q)]

Tipo		Materie volatili ² %	Ceneri ² %	Zolfo ² %	Umidità ² %	Potere calorifico inferiore ³	
						MJ/kg	kcal/kg
Coke metallurgico e da gas	1	≤ 2	≤ 12	≤ 1	≤ 12	≥ 27,63	≥ 6600
	2		≤ 10		≤ 8		
Antracite, prodotti antracitosi e loro miscele	3	≤ 13	≤ 10	≤ 1	≤ 5	≥ 29,31	≥ 7000
Carbone da vapore	4	≤ 40	≤ 16	≤ 1	≤ 10 ⁵	≥ 23,86 ⁵	≥ 5700 ⁵

Agglomerati di lignite	5	≤ 40	≤ 16	≤ 0,5	≤ 15	≥ 14,65	≥ 3500
Lignite ¹	6			≤ 1,5			
Coke da petrolio	7	≤ 12		≤ 3 ¹			
	8			≤ 6 ⁴			
Norma per l'analisi		ISO 562	UNI 7342	UNI 7584	UNI 7340	ISO 1928	

- 1) Per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 2
- 2) I valori rappresentano limiti massimi come percentuali di massa sul prodotto tal quale
- 3) Valori minimi riferiti al prodotto tal quale
- 4) Per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 5
- 5) Tali valori si applicano solo agli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e comma 2.